MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2018.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2018.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Е

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1986, n. 228;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277;

— 16 -

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2015, n. 144;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 novembre 2017, concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2018, n. 32;

Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2018 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con nota prot. 8892 del 28 febbraio 2018, sugli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2018 e, ai fini della determinazione dell'indennizzo per la categoria degli ovi-caprini, la conferma della decurtazione pari al 35% dell'indennità riconosciuta per il 2018 per la categoria degli ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con età uguale o maggiore a sei anni;

Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

- 1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in euro 473.81.
- 2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in euro 869,00.
- 3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in euro 425,58.
- 4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in euro 779.93.
- 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
- 6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
- 7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 decorre dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018.

Art. 2.

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in euro 79,98 a capo per i capi non iscritti, risulta invariata rispetto al 2017 ed è pari ad euro 110,52 per i capi iscritti ed è diminuita ad euro 81,15 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018.

- 2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018.
- 3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018.

Art. 3.

Disposizioni finali

- 1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
- 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Ministro della salute Grillo

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2018

— 17 -

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3488



TABELLA INDENNITA' PER CA CATEGORIA VITELLO maschio femmina MANZO maschio femmina BUE	CATEGORIA Indemnità spettante nella misura massima di € 473,81 Indemnità spettante nella misura massima di € 6 473,81 Indemnità spettante nella misura massima di € 6 473,81 Indemnità spettante nella misura massima di € 6 misca in cui le cani e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti nio efemmina Iscritti al libro genealogico Iscritti al libro ge	API DELLA SPECIE BOVINA IN isura massima di € 473,81 Non iscritti al libro genealogico 117,04 147,30 223,31 159,60 309,27 109,63	Indennità spettante nella misura massima di € 869,00 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti. Iscritti al libro genealogico Senealogico Senealogico Senealogico Senealogico Senealogico A 24,52 A 23,04 A 3,50 B 234,51 A 3,50 B 234,51 A 3,50 B 234,51 A 3,50 B 20,00	sura massima di € 869,00 ceri degli animali listrutti. Non iscritti libro genealogico 224,52 243,33 423,04 234,51 592,00
VACCA Di età non superiore a 8 anni Di età superiore a 8 anni	473,81 454,05	371,50 360,93	869,00 837,27	673,00 662,08
TORO	137,86	//	227,19	//

TABELLA INDENNITA' PER CA	ATEGORIA, ETA' E SESSO DI CA	API DELLA SPECIE BUFALINA	TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2018	RUTTI – ANNO 2018
CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 425,58	ura massima di € 425,58	Indennità spettante nella misura massima di € 779,93 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	ura massima di € 779,93 ceri degli animali listrutti.
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO) maschio	// 233,73	106,66	432,25	176,57 353,65
MANZO (BUFALO) maschio femmina	343,62	123,80 261,77	60,609	181,51 500,49
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni Di età superiore a 8 anni	425,58 313,99	354,34 257,73	779,93 579,40	639,91 473,45
TORO (BUFALO)	129,25	//	213,41	//

18A08441

